

CAPITOLO 16

IL BILANCIO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO DELLE BANCHE. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. Il bilancio bancario: caratteristiche e documenti.

L'attuale disciplina del bilancio bancario è contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 2005 emanata al fine di disciplinare, anche nel nostro ordinamento, l'adozione degli IAS (International Accounting Standards) denominati successivamente IFRS (International Financial Reporting Standard). Tali principi contabili internazionali, entrati in vigore con il Regolamento CE 1606 del 2002, sono divenuti obbligatori a partire dal 2005 per i bilanci consolidati e dal 2006 per quelli individuali. Il recepimento in Italia di tali norme è avvenuto, invece, mediante il D. Lgs n. 38 del 28 febbraio 2005.

I criteri di valutazione secondo lo Ias 39. In sostituzione del precedente criterio di valutazione del costo storico, gli IAS introducono due nuovi criteri di contabilizzazione delle voci di bilancio:

1) **Il criterio del fair value** che impone di valutare le voci al loro presumibile valore di realizzazione (o estinzione), in relazione alle condizioni del mercato e alle caratteristiche del bene oggetto di valutazione. È un concetto prossimo al valore corrente di mercato. In effetti, nel caso di titoli quotati, esso coincide con la rispettiva quotazione.

2) **Il criterio del costo ammortizzato.** Lo Ias 39 stabilisce come tale criterio rappresenti il valore a cui questa è stata misurata alla rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dall'ammortamento complessivo calcolato usando il metodo dell'interesse effettivo, sulle differenze tra il valore iniziale e quello a scadenza e al netto di qualsiasi perdita di valore durevole. In sintesi, il costo ammortizzato si basa su due elementi principali: a) i flussi di cassa attesi per la vita residua dello strumento; b) il tasso di interesse effettivo, utilizzato per l'attualizzazione dei flussi di cassa (cfr., Box 1).

Box 1 – Il metodo del costo ammortizzato

	Valore inizialmente rilevato (valore di iscrizione iniziale o bilancio precedente)
-	Rimborsi di capitale ((pagamento quote capitale o rimborso unico alla data di scadenza)
+/-	Svalutazioni/Rivalutazioni
+/-	Ammortamento della differenza tra il valore iniziale e il valore nominale alla scadenza (calcolato con il metodo dell'interesse effettivo)

La Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (6° Aggiornamento del 30 novembre 2018, applicato a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019) stabilisce in primo luogo la struttura obbligatoria degli schemi individuali e consolidati del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario), della nota integrativa e della relazione sulla gestione per le banche e le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari. Definisce, inoltre, quali contenuti deve avere il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato e come devono essere presentate le informazioni contabili, in conformità di quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

1.1. Lo Stato Patrimoniale.

Tale documento di sintesi è composto dall'insieme delle attività, delle passività e dei conti di patrimonio netto della banca, valorizzati ed espressi alla data di chiusura dell'esercizio. In sintesi, esso offre una fotografia degli investimenti e dei finanziamenti realizzati dalla banca a una data di riferimento. Le voci contabili ("conti del bilancio") sono presentate a sezioni contrapposte, ovvero i conti dell'attivo sono separati da quelli del passivo e del patrimonio netto. Lo schema di stato patrimoniale è obbligatorio e prevede una distinzione "per natura" delle diverse voci contabili, codificate con numeri arabi. Sono previste anche una serie di sottovoci e "di cui" al fine di graduare il livello delle informazioni prodotte. La presenza di uno schema obbligatorio costituisce un importante strumento di omogeneizzazione, utile a consentire una più agevole confrontabilità tra bilanci anche di banche appartenenti ad aree operative e geografiche molto differenti.

Le principali innovazioni apportate dagli IAS allo schema di stato patrimoniale riguardano:

a) *la rappresentazione delle attività e passività finanziarie* nelle seguenti tre categorie:

i. *attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico* (Voce 20): si tratta in particolare di tutte le attività finanziarie non classificate nel portafoglio attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva e nel portafoglio attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. In particolare, formano oggetto di rilevazione: le attività finanziarie detenute per la negoziazione; le attività designate al *fair value* con i risultati valutativi iscritti nel conto economico; le altre attività obbligatoriamente valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva o che non hanno finalità di negoziazione. Una simile voce è presente nel passivo patrimoniale (passività finanziarie di negoziazione, Voce 20);

ii. *attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva* (Voce 30): attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale e finanziamenti) classificate nel portafoglio valutato al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva. Una simile voce simile è contenuta nel passivo patrimoniale (passività finanziarie designate al *fair value*, Voce 30);

iii. *attività finanziarie valutate al costo ammortizzato* (Voce 40): strumenti allocati

nel portafoglio valutato al costo ammortizzato. Formano oggetto di rilevazione i crediti verso banche e i crediti verso clientela. Una simile voce simile è contenuta nel passivo patrimoniale (passività finanziarie valutate al costo ammortizzato, Voce 10);

b) la valorizzazione degli strumenti derivati come attività/passività finanziarie da iscrivere in stato patrimoniale e non più sotto la linea. Più nel dettaglio figurano i derivati di copertura che alla data di riferimento del bilancio presentano un *fair value* positivo (da includere nelle apposite voci dell'attivo, Voce 50, e del passivo, Voce 40, previste dal nuovo schema obbligatorio di Stato patrimoniale);

c) l'assenza di fondi rettificativi. Le attività sono iscritte nello Stato patrimoniale per il loro valore netto, dopo aver applicato i principi di valutazione IAS.

Il *fair value* sulla base del quale devono essere contabilizzate le attività/passività finanziarie è definito come il corrispettivo al quale un'attività finanziaria può essere scambiata o una passività finanziaria può essere estinta in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Tabella 1 (A) - Stato patrimoniale. Voci dell'attivo.

STATO PATRIMONIALE (1)

	Voci dell'attivo	T	T - 1
10.	Cassa e disponibilità liquide		
20.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico		
	a) attività finanziarie detenute per la negoziazione		
	b) attività finanziarie designate al fair value		
	c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		
30.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		
	a) crediti verso banche		
	b) crediti verso clientela		
50.	Derivati di copertura		
60.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		
70.	Partecipazioni		
80.	Attività materiali		
90.	Attività immateriali		
	di cui:		
	- avviamento		
100.	Attività fiscali		
	a) correnti		
	b) anticipate		
110.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		
120.	Altre attività		
	Totale dell'attivo		

(1) T = anno di riferimento del bilancio.

Tabella 1 (B) - Stato patrimoniale. Voci del passivo e del patrimonio netto.

	Voci del passivo e del patrimonio netto	T	T-1
10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		
	a) debiti verso banche		
	b) debiti verso la clientela		
	c) titoli in circolazione		
20.	Passività finanziarie di negoziazione		
30.	Passività finanziarie designate al fair value		
40.	Derivati di copertura		
50.	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		
60.	Passività fiscali		
	a) correnti		
	b) differite		
70.	Passività associate ad attività in via di dismissione		
80.	Altre passività		
90.	Trattamento di fine rapporto del personale		
100.	Fondi per rischi e oneri:		
	a) impegni e garanzie rilasciate		
	b) quiescenza e obblighi simili		
	c) altri fondi per rischi e oneri		
110.	Riserve da valutazione		
120.	Azioni rimborsabili		
130.	Strumenti di capitale		
140.	Riserve		
150.	Sovrapprezzi di emissione		
160.	Capitale		
170.	Azioni proprie (-)		
180.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)		
	Totale del passivo e del patrimonio netto		